



**COMUNE di SAVONA**

**SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO  
SERVIZIO TRIBUTI**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**DETERMINAZIONE TARIFFE**

**ANNO 2019**

Dall'anno 2014, per la copertura dei costi relativi al servizio comunale di gestione dei rifiuti, è istituita la TARI (Tassa sui rifiuti) in sostituzione della TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).

La TARI, unitamente all'IMU (Imposta Municipale Propria) ed alla TASI (Tributo per i servizi indivisibili), è una delle componenti della IUC (Imposta Unica Comunale), istituita dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

La disciplina della tassa è contenuta nell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 e nei regolamenti adottati dai singoli comuni.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

I comuni devono annualmente determinare l'importo di tale tariffa, sulla base delle disposizioni e secondo i criteri di seguito illustrati.

## **CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA TARI**

Le caratteristiche principali della tassa (per la maggior parte coincidenti con quelle della tassa precedente, salvo qualche limitata differenza) sono le seguenti.

### *1) Costi del servizio*

E' previsto l'obbligo della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi alla gestione dei rifiuti, compresi quelli relativi allo smaltimento in discarica, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati (a carico dei produttori degli stessi) e di quelli relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (per le quali la tassa è corrisposta direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base di appositi criteri stabiliti dalla legge).

A partire dal 2018 nella determinazione di tali costi i comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

### *2) Presupposto*

la TARI è dovuta per il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono peraltro esclusi dalla tassa:

- i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inadatti a produrre rifiuti o per la loro natura (ad es. i locali con altezza inferiore a m. 1,5 e le aree intercluse) o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati (ad es. i locali riservati ad impianti tecnologici) o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (ad es. le abitazioni prive delle utenze attive dei servizi di rete);
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili che non siano operative e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### *3) Soggetti passivi*

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte assoggettati alla tassa medesima, con vincolo di solidarietà tra coloro che coabitano nella medesima abitazione o tra coloro che comunque usano in comune i locali o le aree.

Per le parti comuni del condominio la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono tali parti comuni in via esclusiva.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

### *4) Modalità di calcolo*

La TARI è calcolata moltiplicando la relativa tariffa per la superficie dei locali e delle aree assoggettati alla stessa.

Fino a quando non sarà realizzato l'allineamento tra la banca dati catastale e quella comunale riguardante la toponomastica e la numerazione civica, la superficie assoggettabile alla tassa è per tutti i locali e le aree quella calpestable, misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono, con arrotondamento al metro quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, ovvero per difetto se inferiore.

Non si tiene conto di quella parte di superficie sulla quale si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

I comuni, in alternativa, possono determinare la tariffa:

- o tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999 (che disciplina il c.d. metodo normalizzato, originariamente adottato per la determinazione della tariffa della TIA di cui al decreto legislativo n. 22/1997);

- o, comunque nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" (*Direttiva comunitaria 2008/98/CE*), moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, stabiliti a seguito dell'effettuazione di studi specifici.

#### 5) *Modalità di quantificazione*

I comuni, sulla base del metodo di determinazione prescelto ed in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, deliberano annualmente le tariffe relative alle diverse categorie in cui devono essere ripartite le utenze.

L'ammontare della TARI da corrispondere si determina applicando le tariffe deliberate dal singolo comune per le diverse utenze, moltiplicate per la superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettate alla tassa, tenendo altresì conto delle agevolazioni previste dalla legge o dal regolamento comunale.

Qualora i locali e le aree da assoggettare alla tassa non siano ricompresi in una delle categorie espressamente previste, la TARI è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La TARI è dovuta in proporzione al periodo dell'anno, specificato da ciascun comune nel proprio regolamento, nel quale si sono protratti il possesso o la detenzione; nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

#### 6) *Agevolazioni*

I comuni, con i propri regolamenti:

a) devono necessariamente prevedere

- una riduzione tariffaria a favore delle utenze domestiche in funzione dell'effettuazione della raccolta differenziata e del compostaggio dei rifiuti organici e a favore delle utenze non domestiche in funzione dell'effettuazione del compostaggio dei rifiuti organici prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;

- una riduzione della quota variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche che avviano al riciclo i rifiuti speciali assimilati prodotti, in proporzione alla quantità di rifiuti effettivamente avviati al riciclo;

b) possono prevedere agevolazioni (riduzioni ed esenzioni) in relazione a particolari condizioni d'uso dei locali e delle aree, in ipotesi espressamente previste dalla legge (abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, locali e aree destinati ad attività stagionali, abitazioni di residenti o dimoranti all'estero per più di 6 mesi all'anno, fabbricati rurali ad uso abitativo);

c) possono prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle sopra indicate, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

### **Inoltre, in relazione alle modalità di espletamento del servizio:**

- la **tassa** è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente;

- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

*Infine, per espressa previsione legislativa, la tassa è ridotta di due terzi relativamente alle abitazioni possedute dai cittadini iscritti all'AIRE pensionati negli stati di residenza, purchè non locate o non concesse in comodato.*

**La copertura del mancato gettito derivante dall'applicazione delle suindicate agevolazioni può essere effettuata attraverso la ripartizione del relativo onere sul complesso degli altri contribuenti.**

#### *6) Versamenti*

I singoli comuni con i propri regolamenti stabiliscono il numero e le scadenze di pagamento della TARI, con la possibilità del pagamento in un'unica soluzione.

Il versamento della tassa può essere effettuato tramite Modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale ovvero, se attivati dal comune, tramite i sistemi elettronici interbancari e postali di incasso e di pagamento (MAV, RID, POS, RIBA, ecc.).

Unitamente alla TARI deve essere corrisposto il TEFA (Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente), calcolato sull'importo della tassa nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### *7) Dichiarazioni*

I soggetti passivi devono presentare al comune la dichiarazione degli immobili assoggettabili alla TARI, utilizzando i modelli messi a disposizione dai comuni.

La dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati **da** cui consegua un diverso ammontare della tassa (superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree, verificarsi o venir meno di un'ipotesi di esclusione dalla tassa o del presupposto applicativo di un'agevolazione, ecc.); in tal caso deve essere presentata una dichiarazione di variazione.

#### *8) Tassa giornaliera*

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con i propri regolamenti le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

## **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

Il Comune di Savona, non avendo la possibilità di applicare coefficienti di produttività dei rifiuti appositamente elaborati, procede alla determinazione della tariffa sulla base dei criteri di cui al d.P.R. n. 158/1999.

Tale decreto specifica anzitutto i costi del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con la tariffa, da indicare annualmente nel piano finanziario del servizio predisposto dal gestore dello stesso ovvero dal comune sulla base dei dati forniti dal gestore e di quelli in suo possesso (come quelli inerenti i costi amministrativi).

Ai fini della determinazione della tariffa il decreto stabilisce che:

- i locali e le aree sono distinti in utenze domestiche, comprendenti le abitazioni ed i locali accessori e pertinenziali delle stesse (box, cantine, ecc.), e utenze non domestiche, comprendenti tutte le altre tipologie di locali ed aree; inoltre, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie, specificate nel decreto medesimo, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- i costi da coprire - distinti in parte fissa, comprendente le componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti), e parte variabile, rapportata ai costi di gestione - devono essere ripartiti dal singolo comune tra l'insieme delle utenze domestiche e l'insieme delle utenze non domestiche;
- la tariffa è quindi composta da due quote: la quota fissa, determinata in relazione alla parte fissa dei costi, e la quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e alla parte variabile dei costi medesimi; le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule indicate nel decreto, che tengono conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili alle diverse utenze, della superficie delle singole utenze e della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle stesse (per le utenze domestiche in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, per quelle non domestiche in relazione alle caratteristiche delle attività svolte), e che prevedono l'applicazione di specifici coefficienti moltiplicatori (KA e KB per le utenze domestiche, KC e KD per quelle non domestiche), stabiliti dal comune entro i limiti fissati dal decreto;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie tassabile, mentre la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie tassabile.

## **IPOTESI TARIFFARIE PER L'ANNO 2019**

Sulla base di quanto disposto dalla succitata normativa e verificato che per il Comune di Savona il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti risultante dai fabbisogni standard, secondo i dati attualmente disponibili, è pari a € 11.138.781,18, il Servizio Tributi ha formulato un'ipotesi di quantificazione delle tariffe della TARI da applicare nell'anno 2019 alle utenze domestiche e a quelle non domestiche.

Più specificatamente, le tariffe sono state determinate in applicazione degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 158/1999 e delle formule indicate nell'Allegato 1 di tale decreto, sulla base dei dati forniti da A.T.A. s.p.a. e dei dati in possesso del Comune, secondo un costo complessivo da coprire attraverso la tassa pari a € 13.190.668,38, nonché sulla base della quantità complessiva di rifiuti prodotti dalle utenze del territorio savonese, pari complessivamente per l'anno 2018 a kg. 32.886.755,00, con determinazione della quantità di rifiuti riferibile alle utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività di cui all'allegato B al Regolamento comunale (non essendo al momento disponibile un sistema di rilevazione puntuale).

Come prescritto dall'Allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999, ai fini della quantificazione delle tariffe si è anzitutto proceduto all'aggiornamento di alcuni costi relativi alle attività inerenti la gestione dei rifiuti (i costi operativi di gestione e i costi comuni) computati secondo gli importi dell'anno 2018, in base al tasso di inflazione programmata per l'anno 2019 (1,2%) diminuito di un coefficiente di recupero di produttività (considerato pari allo 0,1%); non si è invece proceduto all'aggiornamento dei medesimi costi computati secondo gli importi dell'anno 2019 (così computati alla luce degli imprevedibili incrementi di costo derivanti dal rinnovo dell'affidamento del servizio e dalla conseguente stipula del relativo nuovo contratto).

Inoltre, sempre ai fini della determinazione delle tariffe, la parte fissa (€ **6.291.077,55**) e la parte variabile (€ **6.899.590,83**) dei suindicati costi complessivi è stata ripartita tra le utenze domestiche e non domestiche secondo le percentuali del 62% (utenze domestiche) e del 38% (utenze non

domestiche), confermando la riduzione rispetto agli anni precedenti della percentuale dei costi a carico delle utenze non domestiche operata nel 2018, in considerazione della potenzialità di produzione dei rifiuti di tali utenze e tenuto conto della necessità di effettuare tale ripartizione assicurando agevolazioni alle utenze domestiche (articolo 4 del d.P.R. n. 158/1999).

Infine, le ipotesi tariffarie sono state elaborate sulla base dei dati acquisiti dall'anagrafe comunale (numero dei componenti dei nuclei familiari) alla data del 30 gennaio 2019 e dei dati presenti nella banca dati tributaria (superfici, tipologie di attività, agevolazioni, ecc.) alla data del 13 marzo 2019, applicando i coefficienti moltiplicatori di cui agli allegati A (utenze domestiche) e B (utenze non domestiche) al Regolamento comunale per l'applicazione della IUC.

I dati ed i parametri utilizzati sono riportati nel dettaglio nelle tabelle di seguito allegate.

In particolare, nelle tabelle 6 e 8 sono riportate le ipotesi tariffarie elaborate dal Servizio Tributi rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, mentre nelle tabelle 7 (utenze domestiche) e 9 (utenze non domestiche) sono riportati alcuni esempi di calcolo della tariffa, del tributo provinciale e del totale complessivamente dovuto.

Allegati:

- tabella 1 (costi relativi alla gestione dei rifiuti)
- tabella 2 (agevolazioni applicate)
- tabella 3 (superfici e coefficienti utenze domestiche)
- tabella 4 (superfici e coefficienti utenze non domestiche)
- Tabella 5 (formule per il calcolo delle quote della tariffa)
- tabella 6 (tariffe TARI anno 2019 utenze domestiche)
- tabella 7 (esempi di calcolo TARI utenze domestiche)
- tabella 8 (tariffe TARI anno 2019 utenze non domestiche)
- tabella 9 (esempi di calcolo TARI utenze non domestiche)